

NOVITÀ COACERVO SUCCESSORIO

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29/2023


Il **coacervo** nell'imposta di successione, che comportava di dover sommare a quanto ricevuto per successione le donazioni operate in vita dal defunto, è definitivamente superato.

Con la circolare n. **29 del 19 ottobre 2023** l'Agenzia delle Entrate si **allinea** alle posizioni giurisprudenziali, riconoscendo che il coacervo successorio sia implicitamente abrogato.

Conseguenza:

Le franchigie dell'imposta di successione e dell'imposta di donazione possono ritenersi distinte e autonome.

Il valore delle donazioni effettuate in vita dal defunto in favore degli eredi non è da conteggiarsi ai fini del calcolo della franchigia «successoria».



Possibile e legittima **Istanza di rimborso** per i contribuenti che hanno corrisposto imposta indebita calcolando il coacervo in sede successoria.

Termine: tre anni dal pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.

